DECISIONE N. 3059/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1979

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1980 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA (1) ;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 188 milioni d'unità di conto europee, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1980; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 19 dicembre 1979, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1980, cioè 117 milioni d'unità di conto europee ;

considerando inoltre che l'evoluzione della tecnica ha permesso una notevole riduzione di consumi di carbon fossile per la fabbricazione di prodotti siderurgici ;

considerando che è quindi opportuno aggiornare la tabella dei consumi, di cui all'articolo 3 della decisione n. 3/52/CECA ;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 3,77 milioni d'unità di conto europee ;

preso atto del parere emesso dal Parlamento europeo il 13 dicembre 1979,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1980 è fissata sulla misura dello 0,31 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3097/78/CECA (2), è sostituito dalla presente disposizione :

« Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue in unità di conto europee, a partire dal 1° gennaio 1980 :

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	29,14
Carbon fossile di tutte le categorie	45,19
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	139,39
Acciaio in lingotti	177,43
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	295,71 »

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3378/75/CECA (3), è sostituito dalla seguente disposizione :

« I consumi che servono al calcolo delle detrazioni previste all'articolo 2 della decisione n. 2/52/CECA del 23 dicembre 1952, sono i seguenti :

(1) GU n. 1 del 30. 10. 1952, pag. 4.

(2) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 31.

(3) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 48.

Prodotti	Consumi
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	0,03 t di mattonelle di lignite e semicoke di lignite
Carbon fossile di tutte le categorie	0,14 t di carbon fossile
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,630 t di carbon fossile
Acciaio in lingotti	0,415 t di carbon fossile
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	1,262 t d'acciaio »

Articolo 4

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3097/78/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione :

« Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2/52/CECA è pertanto fissato in unità di conto europee come segue :

Prodotti	Base imponibile gennaio 1980 e mesi seguenti Riscossione marzo 1980 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite (1)	0,09033
Carbon fossile di tutte le categorie (2)	0,14009
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,34385
Acciaio in lingotti	0,49190
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0,22256

(1) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.

(2) Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA ».

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1980.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1979.

Per la Commissione

Christopher TUGENDHAT

Membro della Commissione

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 1980

(in milioni di UCE)

Fabbisogno	Previsioni	Risorse	Previsioni
Operazioni da finanziare con risorse dell'esercizio (a fondo perduto)		**Risorse dell'esercizio**	
1. Spese amministrative	5	1. Risorse correnti :	
2. Aiuto per il riadattamento (articolo 56)	67	1.1. gettito del prelievo allo 0,31 %	117
3. Aiuto per la ricerca (articolo 55) :	44	1.2. interessi sugli investimenti e mutui concessi su fondi propri	23
3.1. acciaio	19	1.3. ammende e maggiorazioni per tardivo pagamento	p.m.
3.2. carbone	16	1.4. varie	p.m.
3.3. sociale	9	2. Annullamento d'impegni che presumibilmente non daranno luogo a realizzazione	5
4. Aiuto sotto forma di abbuoni d'interesse :	66	3. Rivalutazione attivo/passivo	p.m.
4.1. investimenti (articolo 54)	23	4. Residui dell'esercizio 1979	p.m.
4.2. riconversione (articolo 56)	43(1)	5. Entrate straordinarie	43 (1)
5. Aiuto per il carbone da coke e per il coke siderurgico	6		
	188		188
Operazioni finanziate con mutui su fondi propri		**Origine dei fondi propri**	
6. Abitazioni sociali	10	6. Ammortamento su mutui abitazioni sociali	7
		7. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA	3

(1) Gli stanziamenti per gli aiuti alla riconversione non possono essere impegnati prima che le entrate straordinarie corrispondenti siano ottenute.